



DIVIDENDI E CAPITAL GAINS PER LE PERSONE FISICHE NELLA RIFORMA

Convegno organizzato da:
3i Europe plc e Studio Rebecca
Villa Valmarana Morosini
Altavilla Vicentina - 27 novembre 2002



PRINCIPI DELLA RIFORMA PER I REDDITI FINANZIARI

- NON SI DISTINGUE PIU' TRA REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI - UNICA CATEGORIA DI REDDITI FINANZIARI
- PRELIEVO FISCALE ALLA FONTE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA PROPORZIONALE
- CAMBIA IL RAPPORTO DI IMPOSTA SOCIETA'-SOCIO
- LE AGEVOLAZIONI FISCALI NON SI TRASFERISCONO PIU' DALLA SOCIETA' AL SOCIO
- ALIQUOTA DI PRELIEVO DI RIFERIMENTO: 12,50%



DIVIDENDI ANTE - RIFORMA

- TASSAZIONE DIVIDENDI CON RICONOSCIMENTO CREDITO D'IMPOSTA
- PREVISIONE DEI CANESTRI A (IMPOSTE EFFETTIVE) E B (IMPOSTE VIRTUALI)
- LE IMPOSTE PAGATE DALLA SOCIETA' SONO UN ACCONTO DI QUANTO DOVUTO POI DAL SOCIO

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	Si dichiara il dividendo maggiorato del credito d'imposta	Il credito di imposta viene riconosciuto in detrazione dall'imposta dovuta; particolari limitazioni in caso di canestro B
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE	Imposta sostitutiva del 12,50% o, su opzione, trattamento come per le partecipazioni qualificate	



DIVIDENDI POST - RIFORMA

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	IRE (imposte sul reddito) (23% - 33%) su PARTE del dividendo, senza alcun credito d'imposta
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE	Ritenuta a titolo di imposta del 12,50% SEMPRE

- NON SI CONOSCE ANCORA LA SOGLIA DI IMPONIBILITA' DEI DIVIDENDI
- SI PRESUME SARA' COME MINIMO DEL 50%



ABBANDONO DEL REGIME DEI CANESTRI

- L'ABOLIZIONE DEI CANESTRI POTREBBE COMPORTARE DISPARITA' DI TRATTAMENTO
- IPOTESI PER ATTENUARE LE DISPARITA':
 - COESISTENZA -PER UN LIMITATO NUMERO DI ANNI- DEL NUOVO REGIME E DI QUELLO DEI CANESTRI. AL SOCIO LIBERTA' DI SCELTA SUL REGIME DA UTILIZZARE
 - TRASFORMAZIONE DEI CANESTRI
 - RICONOSCERE UN RIDOTTO CREDITO D'IMPOSTA IN BASE AI CANESTRI DELLA SOCIETA'
 - RICONOSCERE ALLA SOCIETA' UN CREDITO D'IMPOSTA PREVIO PAGAMENTO DI UNA PICCOLA IMPOSTA



DIVIDENDI-RELAZIONE TECNICA

- STIMA MAGGIORI ENTRATE DA RIFORMA:
 - DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: TRA 100 E 500 MILIONI DI EURO
 - DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE: CIRCA 100 MILIONI DI EURO

- CALCOLO INDIFFERENZA DELLA RIFORMA:
 - PER REDDITI CON ALIQUOTA MARGINALE IRPEF 45% SI HA INDIFFERENZA CON IMPONIBILITÀ DIVIDENDO DEL 42,61%
 - CON ALIQUOTE MARGINALI PIU' BASSE NON SI HA MAI INDIFFERENZA- IL NUOVO REGIME E' PIU' ONEROSO SALVO L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA



ESEMPLIFICAZIONE

- DATI DI BASE:
 - SRL NON QUOTATA
 - SOCIO A: 80% (PARTECIPAZIONE QUALIFICATA)
 - SOCIO B: 20% (PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA)
 - DIVIDENDO: 300.000 (PER DETTAGLI VEDI RELAZIONE SCRITTA)

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI ANTE RIFORMA

	A	B
DIVIDENDO	240.000	60.000
CREDITO D'IMPOSTA	135.000	33.750
IMPONIBILE	375.000	93.750
IMPOSTE	168.750	39.718
- CREDITO D'IMPOSTA	- 135.000	- 33.750
IMPOSTE A DEBITO	33.750	5.968

DISTRIBUZIONE POST RIFORMA

	A	B
DIVIDENDO	240.000	60.000
QUOTA NON IMPONIBILE	- 120.000	
IMPONIBILE	120.000	60.000
IMPOSTA SOSTITUTIVA		7.500
IMPOSTE	39.000	
IMPOSTE A DEBITO	39.000	7.500



ESEMPLIFICAZIONE

PROSPETTO RIASSUNTIVO EFFETTI DELLA RIFORMA

	SOCIO A	SOCIO B
ANTE RIFORMA	33.750	5.968
POST RIFORMA	39.000	7.500
DIFFERENZA	+ 5.250	+ 1.532
Diff. in % sul dividendo Maggiori imposte	+ 2,19%	+ 2,55%





LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

- CLAUSOLA DELL'IRE (IMPOSTA SUL REDDITO):
“PREVISIONE DI UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, IN MODO CHE, A PARITÀ DI CONDIZIONI, IL NUOVO REGIME RISULTI SEMPRE PIÙ FAVOREVOLE O UGUALE, MAI PEGGIORE, DEL PRECEDENTE”
- ALTRA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 9, COMMA 5, PARTE FINALE):
“APPOSITA NORMATIVA TRANSITORIA ESCLUDERÀ INASPRIMENTI FISCALI, RISPETTO A REGIMI FISCALI GARANTITI DALLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE”
- HANNO LO SCOPO DI ESCLUDERE INASPRIMENTI FISCALI
- VI SONO ANCORA MOLTI DUBBI SULL'EFFETTIVA APPLICABILITA' DELLE CLAUSOLE



CAPITAL GAINS

OGGI

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 27%	Minusvalenze deducibili solo da plusvalenze su partecipazioni qualificate. Non da altro
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50%	Minusvalenze deducibili solo da plusvalenze su partecipazioni non qualificate e anche su altri titoli non partecipativi

RIFORMA

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	<u>Parte</u> della plusvalenza concorre al reddito normale	<u>Pre</u> -detrazione minusvalenze su partecipazioni qualificate; sul residuo applicazione della percentuale di imponibilità che sarà determinata(1)
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50%	Minusvalenze deducibili solo da plusvalenze su partecipazioni non qualificate e anche su altri titoli non partecipativi

¹ Nello schema di disegno di legge questo argomento non viene trattato in modo specifico



CAPITAL GAINS -LA RELAZIONE TECNICA

- LA RELAZIONE TECNICA HA CALCOLATO L'INVARIANZA DI GETTITO CON L'IMPONIBILITÀ DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL 90%
- PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE:
 - CON LA NUOVA ALIQUOTA IRE DEL 23% LA CONVENIENZA CI SARÀ SEMPRE
 - CON LA NUOVA ALIQUOTA IRE DEL 33% SI AVRÀ CONVENIENZA CON IMPONIBILITÀ DELLE PLUSVALENZE INFERIORE AL 81,82%
- PER LE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE C'E' INDIFFERENZA



SOCIO ITALIANO DI TITOLI ESTERI

- NON CI SONO PREVISIONI SPECIFICHE NELLA RIFORMA PER PERSONE FISICHE TITOLARI DI TITOLI ESTERI
- IPOTESI FUTURE
 - RIMANE INALTERATO IL SISTEMA ATTUALE: RITENUTA D'ACCONTO 12,50% SUL DIVIDENDO LORDO E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA (SIA PER PARTECIPAZIONI QUALIFICATE CHE NON QUALIFICATE)
 - EQUIPARAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DOMESTICHE (CASO PERALTRO POCO PROBABILE):
 - PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: IMPOSIZIONE PARZIALE DEL DIVIDENDO
 - PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE: RITENUTA 12,50% A TITOLO D'IMPOSTA



REGIMI RISPARMIO AMMINISTRATO E GESTITO

	OGGI	POST RIFORMA
RISPARMIO AMMINISTRATO	Su opzione – per cassa- aliquota 12,50% redditi di capitale e redditi diversi con minusvalenze compensabili escluso capital gains su partecipazioni qualificate	COME OGGI
RISPARMIO INDIVIDUALE GESTITO	Su opzione -per competenza- aliquota 12,50% sul maturato della gestione (sempre esclusi i capital gains su partecipazioni qualificate)	CASSA



PARTECIPAZIONI E RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - PROBLEMATICHE

- PROBLEMI DI COLLEGAMENTO TRA NORME TRIBUTARIE E RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO
 - CONFERIMENTO DI SERVIZI E OPERE NELLA NUOVA SRL: DIFFICOLTÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE
 - PARTECIPAZIONI NON PROPORZIONALI AL CONFERIMENTO: DIFFICOLTÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI O QUOTE



CONCLUSIONI - 1

- IL TRATTAMENTO PREVISTO PER I DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE SARA' QUASI SEMPRE PEGGIORATIVO
- PER LE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE - IN CASO DI NON OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA - IL TRATTAMENTO SARA' UGUALE
- DIFFICOLTA' DI APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- CAPITAL GAINS: PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE IL TRATTAMENTO SARA' MIGLIORATIVO
- CAPITAL GAINS: PER LE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE IL TRATTAMENTO SARA' UGUALE



CONCLUSIONI - 2

TAX PLANING

- LA RIFORMA COMPORTA:
 - DIVIDENDI: TRATTATI SOSTANZIALMENTE PEGGIO
 - CAPITAL GAINS: TRATTATI MEGLIO